

un esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

I giurati, forse, non accoglieranno la tesi defensionale del bandito, e riterranno che, nella fattispecie, il *jus sibi dicere* abbia trovato una applicazione troppo violenta e le gesta di lui meritino qualche cosa di più che l'applicazione di una pena pecuniaria.

Ma intanto è certo che l'ottimo Musolino è trattato, starei per dire da ogni parte, se non con deferenza, certo con una longanimità alla quale non sono abituati gli ospiti temporanei del gabbione delle Assisie.

La menoma insofferenza delle sue ripetute dichiarazioni di rispettabilità e di irresponsabilità lo fa dare in rispettate escandescenze, con immediata e conseguente minaccia di andarsene...

« Se continuate su questo tono, io me ne vado... » ha detto un giorno al Presidente delle Assisie.

Alla meglio, venne ammansato e si degnò di rimanere e rispondere.

All'Avvocato della parte civile Ritrovato che voleva innestare una domanda mentre trattavasi di altra imputazione, fece osservare, con un tono da imputato... principe, che la procedura e il buon andamento dei giudizi non potevano consentire quel disordine di interrogazione e quel miscuglio di istruttoria e che ad ogni modo egli non era disposto a permetterlo.

Noi ci aspettiamo di leggere che un bel giorno, se la cosa va per le lunghe, egli si alzerà dicendo: « io sono stufo di questa commedia; toglietevi d'innanzi ch'io me ne voglio tornare a casa. »

Però nell'udienza di ieri vi fu una sosta nell'ossequio per Musolino. Per gli insulti rivolti ad una teste venne fatto tradurre fuori dell'aula.

IL DISEGNO DI LEGGE PER LE CASE POPOLARI

Il disegno di legge per le Case popolari, che sarà presentato alla Camera dagli onorevoli Luzzatti, Rubini e Sacchi, comprende dodici articoli.

L'articolo 1° autorizza le Casse di risparmio e i Monti di pietà a concedere prestiti per costruzione o per acquisto di Case popolari, assumendo ipoteche e pattuendo un interesse non superiore dell'1 1/4 0/0 a quello che corrispondono sui depositi a risparmio.

Uguale autorizzazione è data alle Opere pie sotto l'approvazione della autorità tutoria e pattuendo un interesse non oltre ad 1 1/4 0/0 in più del reddito effettivo medio del consolidato italiano 5 0/0 nell'anno precedente.

L'articolo 2° dispone che i prestiti non potranno essere fatti se non a società legalmente costituite, che abbiano per iscopo la costruzione, l'acquisto, la vendita o la locazione di Case popolari, o avendo anche altri scopi congeneri, tengano per le Case popolari, una gestione distinta con bilancio separato e stabiliscano nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 0/0 del capitale effettivamente versato, e che, in caso di liquidazione, non possa distribuirsi agli azionisti, in aggiunta al ca-

pitale versato, una somma superiore al quinto di questo, dovendo il rimanente delle attività assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza.

L'articolo 3° prescrive che i prestiti concessi dalle Casse di risparmio e dagli altri Istituti di cui all'articolo 1° alle società per le case popolari debbono essere garantiti da prima ipoteca sulle case dalle società possedute o vendute.

L'articolo 4° dispone che i prezzi di vendita o di pigione delle Case popolari non dovranno superare la somma che, in corrispondenza alla popolazione del Comune in cui esse sono situate, sarà stabilito da apposito regolamento.

L'articolo 5° riguarda le modalità di pagamento. Il compratore deve pagare il prezzo d'acquisto delle Case popolari in rate annuali comprendenti l'interesse di una quota d'ammortamento del capitale, la quale può essere rappresentata dal premio di una assicurazione sulla vita del compratore stesso. La durata delle annualità non dovrà superare 30 anni, e, in ogni caso, non dovrà protrarsi oltre il 65° anno di età del compratore.

L'articolo 6° esonera per un decennio i differenti atti delle Società per le Case popolari dalle tasse di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, e per un quindicennio dall'imposta erariale pel reddito.

L'articolo 7° riguarda la successione del proprietario di una Casa popolare, derogandosi a talune disposizioni del Codice civile. Se il proprietario non lascia parenti entro il quarto grado, la proprietà della Casa passerà alla Cassa nazionale di previdenza.

L'art. 8° dispone che il compratore di una Casa popolare non può rivenderla nel periodo di 15 anni dall'acquisto, se non dopo che la Società venditrice abbia dichiarato di rinunciare al diritto di prelazione, o alla partecipazione della plusvalenza, e l'articolo 9° che in caso di mancato pagamento di due annualità da parte dell'acquirente, la società venditrice ha diritto di acquistare la casa per rivenderla ad altri, e che qualora la somma ottenuta dalla rivendita sia superiore al credito della società, l'eccedenza sarà corrisposta al debito espropriato.

L'articolo 10° estende ai comuni le disposizioni della nuova legge.

IL CARNEVALE ACQUESE NEL CINQUECENTO

Nel giorno 12 Febbraio del 1550 il conte Giovanni con suo bando firmato « dà licentia ad ogni e qualsivoglia persona di potersi mascherare senza incorso di pena et nonostante qualsivoglia proibizione in contrario, per essere così la volontà sua.

« Proibisce però di andare in maschera nelle chiese, di tirare uova, melagnole, et sia farina ed acqua sporca, come pure inibisce li gettiti di zagnelle, razzi dopponi, chiavi pertusate con polvere dentro, aranci, rapi ed altra cosa putrida, perché non incorra danno nelle persone e rovina nelle vesti delle gentildonne e cavalieri. »

Il bel divertimento di tirare le uova, melafrancie, rape durava quasi da un

secolo al pari dell'usanza di andare in maschera in chiesa, che non fu mai possibile sradicare del tutto.

Il perché è chiaro; per niun motivo i buoni acquesi si sarebbero adattati a perdere una sola ora delle estreme baldorie carnevalesche, come non avrebbero da buoni cristiani rinunciato alla consuetudine religiosa di prendere la cenere il primo giorno di quaresima.

Il buon vescovo Roberto in una sua pastorale manda un grido di dolore nel « vedere che dal ballo, dalle veglie, dal gioco dell'ultima notte del Carnovale, le genti vanno cogli abiti da maschera alla chiesa a sentir la messa e prendere le Ceneri, ed accostarsi al sacro Altare nello stesso indumento, per ricevere dal sacerdote la sacra polvere con l'intimazione di dover pensare alla morte. »

Entriamo ora nei fatti particolari ed assistiamo col pensiero alla festa carnevalesca del 1550 in piazza Bugliente.

Il giorno prima nel palazzo del conte e con l'intervento di molte nobili dame e cavalieri, tra i quali le famiglie Accusani, Guasco, Retorbido, Palvese, Ottoni, si compilò il *Cartello* della festa da affiggersi su tutti i punti principali della città.

Aldomani un araldo del conte, seguito da un banditore, lesse in mezzo ad una gran folla nella piazza della Bugliente una disfida che il nobile Rinaldo di Retorbido, mantentore della giostra del Carnovale faceva ai nobili cavalieri:

« Chi ama veramente, o cavalieri deve versare il proprio sangue per le bellezze della propria dama.

« Gli Dei Superni godono delle pubbliche adorazioni, de' templi frequentati, dei cuori devoti; la donna amata gode del coraggio, dell'affetto del nobile cavaliere, che adora la bellezza e la virtù di lei.

« Taccia l'amore suo quel cavaliere che sa d'amare beltà manchevole e difettosa virtù; sopprima l'amore nel suo cuore chi conosce di non aver corrispondenza, o non sa incontrare per la donna amata ogni pericolo.

« La segretezza in amore è un abuso superstizioso, il quale suppone o scarsezza di merito nella dama o povertà di spirito nel cavaliere.

« Da gran tempo nell'altare del mio petto s'adorano le sovrumane bellezze e la virtù della mia dama; la mia fiamma per lei feci palese al mondo nella gloria dei suoi begli occhi; combattendo i rivali ho accresciuti i trionfi della sua bellezza e ho moltiplicate le vittorie della mia spada e della mia fede.

« E' con tali fondamenti che in questa gran piazza, al cospetto del conte e delle nobili dame e cavalieri vengo a sfidarvi con tre colpi di lancia nella quintana. »

La piazza della Bogliente era addobbata per la circostanza con grazia e semplicità. Per la quintana che si doveva correre da quei cavalieri che avrebbero accettata la sfida di Rinaldo Accusani, v'era sufficiente spazio; presso lo steccato per le dame e i cavalieri fu fabbricato tutt'intorno un proporzionato recinto di palchi, due erano gli ordini di essi, uno sopra l'altro, ma con tanta pendenza del piano quant'era necessario, perché gli ultimi vedessero distintamente come i primi.

(Continua).

Prof. A. Olivieri.

FLORICOLTURA

La semina dei fiori

Spesso l'incompleta nascita delle sementi non dipende dalla qualità di esse, bensì dal momento o dal modo di eseguire la semina.

Il Decoppet dice che nell'Alta Italia si possono seminare i fiori nei mesi di febbraio e marzo soltanto quando si disponga di serre o di letti caldi sotto vetriata, ma non mai all'aperto.

La semina più usata è quella all'aperto non prima della metà di aprile in avanti, quando non si abbia più a temere un ritorno di freddo e che la terra sia riscaldata dai raggi solari.

Si prepara un'aiuola di buona terra grassa mista con sabbia viva minutamente lavorata, meglio se addossata ad un muro; su di essa si tracciano dei piccoli solchi paralleli più o meno profondi a seconda della grossezza delle sementi ed in ogni caso non più di un centimetro. In questi solchi si spargono i semi, si ricoprono comprimendo leggermente e si inaffiano sempre al bisogno.

Un sistema ancora più sicuro è quello di seminare in vasi bassi o cassette con terra passata allo staccio; ciò è poi assolutamente necessario per le sementi delicate, minute e fine, che si perderebbero in buona parte seminandole in aiuole; questi vasi si collocano in sito riparato ed arioso e mantengono costantemente umidi.

Quando le pianticelle avranno sviluppate da 6 a 9 foglie, si trapiantano convenientemente spaziate tanto in aiuola che in bordura, oppure anche in vaso; operazione da farsi di mattina o sera inaffiando poi sovente per facilitare la ripresa.

(dalla Cronaca Agricola).

LA MOSTRA DI FOTOGRAFIA ARTISTICA DI TORINO 1902

Torino, Aprile 1902.

L'edificio per l'Esposizione Internazionale di Fotografia Artistica, che si terrà per iniziativa della Società Fotografica Subalpina, è sorto, modestamente celato tra due boschetti di querce, nel Parco del Valentino là dove il viale, dal piazzale del monumento ad Amedeo di Savoia, scende al Castello medioevale.

E' troppo presto il dire della sua facciata, ove saranno artisticamente figurati i simboli della sua destinazione: ma dall'interno, ormai pressoché terminato, si può giudicare l'importanza della Mostra, che esso accoglierà fra pochi giorni.

Il corpo principale del fabbricato si compone di tre gallerie parallele: quella centrale destinata all'Italia; le due altre laterali suddivise in undici sale, formeranno altrettante sezioni estere, nelle quali sarà rappresentato quasi tutto il mondo civile.

E' stata un'ardua impresa quella di ottenere l'intervento di espositori di tante nazioni, poichè la fotografia artistica è coltivata in gran parte da